

29/12/2011-104412 P

Palermo
NOTIFICA

AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
CONT. 6480/11 AVV. LA ROCCA

REG. 2 B SG N°.....

Specifiche N. Cron. *MUS* L/00

Traf. Anticipata €.....

Spese Postali Anticipate €.....

L'Ufficiale Giudiziario B/3

30 DIC 2011

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA

Ricorso in appello con istanza di sospensione
dell'esecutività della sentenza

per il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t. e l'**Università degli Studi di Messina** (codice fiscale n. 80004070837), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. 80027950825 - fax 091527080 - ads_pa@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Palermo via De Gasperi, 81, sono per legge domiciliati

CONTRO

Micalizzi Silvia, Daniela Andaloro, Alessandro Scarfone, Laura Demestri, Marta Allegra, Francesco Campione, Olga Gionfriddo e Paola Muscolino, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a

E NEI CONFRONTI DI

Valentina Manuri, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Croce, con domicilio eletto presso Ferdinando Croce in Catania, c/o Segreteria Tar;

PER L' ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL' ESECUTIVITA'

della sentenza n. 2104/11 resa tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Catania, in data 7/7/2011 e depositata in data 24/8/11, non notificata

** ** *

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, gli appellati

esponevano di aver sostenuto le prove di esame per l'ammissione al corso di laurea specialistico in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, classificandosi in posizione non utile rispetto al contingente prefissato.

Lamentavano, tra l'altro, di avere richiesto, senza esito, di beneficiare dello scorrimento della graduatoria degli idonei in relazione a posti - a loro dire - resisi disponibili in conseguenza della mancata utilizzazione di quelli riservati agli studenti extracomunitari.

Deducevano, dunque, a sostegno del ricorso i motivi di violazione e falsa applicazione di legge e delle previsioni del bando di concorso ed eccesso di potere per incompetenza, difetto di motivazione e di istruttoria.

Posto in decisione il ricorso, il T.A.R. lo accoglieva con la sentenza in epigrafe.

La decisione di primo grado è errata e va riformata, previa sospensione della sua esecutività, per i seguenti

MOTIVI

La sentenza impugnata è evidentemente errata.

Il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto il ricorso fondato limitatamente al motivo riguardante il mancato scorrimento della graduatoria per tutti i posti contemplati nella riserva ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia e non utilizzati.

Il Tar ha affermato in particolare che, in mancanza di studenti extracomunitari, la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) fosse più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34

della Costituzione e ai canoni di logica e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione, e per tale ragione ha accolto il ricorso.

Una tale interpretazione contrasta però evidentemente con il dato letterale della norma e con l'autorevole esegesi di codesto Consiglio di Giustizia, che, in analogo caso, ha chiarito che i posti riservati agli extracomunitari non residenti in Italia costituiscono una quota non occupabile da parte degli studenti comunitari.

Tale possibilità, come afferma codesto Consiglio in conformità a quanto deciso dal Consiglio di Stato, è stata, infatti, consentita in via del tutto eccezionale solo per l'anno accademico 1999/2000 e solo sulla base dell'espressa previsione legislativa di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 133, per sua natura non applicabile a casi ad essa non espressamente riconducibili (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 09-08-2010, n. 1059).

Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va respinto.

Nelle more della decisione di merito, si impone la sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure in conseguenza del danno che deriverebbe alle appellanti Amministrazioni in relazione all'interesse alla corretta organizzazione dei corsi universitari e al rispetto delle finalità cui è predisposta la determinazione programmata delle iscrizioni ai corsi universitari ad accesso limitato.

Per quanto esposto, si chiede che:


VOGLIA L'ECC.MO C.G.A.

in accoglimento del proposto appello e previa sospensione dell'esecutività, annullare la sentenza n. 2104/2011 impugnata;

vinte le spese del doppio grado di giudizio e con condanna di controparte al pagamento di quelle prenotate come per legge a debito.

Ai fini del contributo unico per gli atti giudiziari, si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile. Il contributo unificato è pari a euro 600,00 .

Palermo, li 28/12/11



Lidia Maria La Rocca

Avvocato dello Stato

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E. presso la Corte d'Appello di Catania su istanza delle Amministrazioni in epigrafe, come sopra rappresentate e difese, ho notificato il ricorso in appello che precede a

- 1) N. 8 copie ai Sigg.ri **Micalizzi Silvia, Daniela Andaloro, Alessandro Scarfone, Laura Demestri, Marta Allegra, Francesco Campione, Olga Gionfriddo e Paola Muscolino**, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42°, all'uopo avvalendomi del servizio postale



- 2) Alla sig.ra **Valentina Manuri**, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Croce, con domicilio eletto presso Ferdinando Croce in Catania, c/o Segreteria Tar, all'uopo avvalendomi del servizio postale